

STATUTO

Titolo I Denominazione -Sede -Durata -Oggetto

Art. 1

Denominazione

E' costituita la Società per Azioni denominata "Enertronica S.p.A.". La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Art. 2

Sede

La Società ha sede in Frosinone (FR). Con delibere dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.

Art. 3

Domiciliazione

Il domicilio di ciascun Socio, Amministratore, Sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 4

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5

Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di studio, ricerca, sviluppo, progettazione, realizzazione, revisione, installazione, gestione, manutenzione e vendita di impianti, macchinari, attrezzature, tecnologie, Know How, brevetti nei settori energetico ed elettromeccanico. Rientrano nell'oggetto sociale, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

-presentazione alle imprese ad alle pubbliche amministrazioni di servizi di consulenza energetica tipici delle E.S.C.O. (Energy Service Companies) tra cui: diagnosi energetica; studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico; progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili; progettazione e realizzazione di componenti e/o prodotti mirati al risparmio energetico per applicazioni nei settori civili ed industriali, tra cui lampade ad efficientamento energetico (LED); servizi di consulenza economica e finanziaria per attività di FTT (Finanziamento Tramite Terzi) o Project Financing nel settore del risparmio energetico. Offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria assimilabili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni.

- Il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di energia elettrica e gas e la relativa attività di trading sui mercati internazionali.
- ideazione e project management di sistemi di automazione industriale, building automation e controllo di processo;
- ideazione, realizzazione ed ottimizzazione di sistemi elettronici ed in particolare di elettronica di potenza;
- ideazione, collaudo e realizzazione di prototipi e preserie di circuiti elettronici, di apparecchiature e sistemi elettronici;
- servizi di realizzazione, ottimizzazione ed ingegnerizzazione di disegni elettronici ed elettrici con utilizzo di strumenti cad/cam;
- servizi di programmazione di componenti elettronici, microcontrollori, microprocessori, ecc.;
- ideazione, integrazione, realizzazione, installazione di sistemi e di reti informatiche locali o distribuite;-servizi di ideazione, integrazione, realizzazione, ingegnerizzazione di software e firmware;
- la commercializzazione, anche per conto terzi, di tutti i prodotti sopraindicati;-prestazione alle imprese di servizi e consulenza organizzativa e direzionale, di marketing e politiche di vendita, di controllo gestionale e della produzione, di pianificazione, di elaborazione dati;
- corsi per la formazione e addestramento professionale, anche quadri e dirigenti di impresa;
- attività di produzione e commercializzazione di software;
- la costruzione e l'esercizio di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per la lavorazione del ferro e dei metalli; per la carpenteria metallica pesante e leggera;
- attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti; nonché la costruzione di apparecchi per la produzione di energia alternativa. La società potrà compiere ogni attività o affare connessi con gli scopi sociali, sia in via diretta che in via indiretta, sia attraverso la creazione e/o l'esercizio di imprese di servizio, di attività commerciali e finanziarie, sia attraverso l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in imprese, Società, in raggruppamenti, in associazioni, anche temporanee di imprese, in consorzi e iniziative comunque strutturate aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare.

La Società potrà partecipare a Società di persone previa delibera dell'assemblea ordinaria dei soci. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ipotecarie, mobiliari, immobiliari e locative, ivi compresa l'accettazione e il rilascio di avalli, di fidejussioni o di altre garanzie a terzi, ed anche per obbligazioni contratte da terzi, che siano comunque connesse con l'oggetto sociale. La società può accedere ai finanziamenti ed agevolazioni previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.

Titolo II

Capitale Sociale -Azioni - Conferimenti- Aumenti di capitale

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 417.061,40 (quattrocentodiciassettemilazerossessantuno virgola quaranta), suddiviso in n 4.170.614 (quattromilioni centosettantamila seicentoquattordici) azioni prive del valore nominale. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cod. civ. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.

L'assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in

via scindibile, per massimi nominali euro 600.000,00, mediante emissione di massime n. 6.000.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Enertronica 2013 - 2018", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, nel rapporto di una azione per ogni warrant, con termine finale di sottoscrizione alla data del 30 settembre 2018.

L'Assemblea straordinaria del 14 Marzo 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) da liberarsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 1.673.640 (unmilionesecentosestantatremilaseicentoquaranta) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "Enertronica S.p.A. 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2017 o al diverso periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione ferma la durata massima di 30 mesi dall'emissione delle obbligazioni, e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

In data 28 luglio 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario denominato "Enertronica Convertibile 2017-2022" per un importo complessivo massimo di Euro 16.000.200 e costituito da n. 2.963 obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ. Conseguentemente è stato deliberato un aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 16.000.200, inclusivo di sovrapprezzo, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio e, comunque, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022.

Art. 7

Azioni

Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello Statuto.

Il diritto di recesso dei Soci è regolato dalla normativa vigente.

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Art. 8

Obbligazioni e finanziamenti

La Società può emettere obbligazioni, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società può comunque acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei Soci è libera.

Art. 9

Warrants

Ai sensi dell'articolo 2346 ultimo comma del codice civile, la Società può emettere warrants. All'Organo Amministrativo è demandata la determinazione delle modalità di emissione, del valore nominale, dei criteri di attribuzione di azioni in esercizio del diritto di opzione connesso allo strumento finanziario in oggetto, ed in generale, l'individuazione della disciplina dello stesso.

Art. 10

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia mortis causa, ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento AIM").

Art. 11

OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e, 109 e 111 TUF) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di pro-muovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 9 del presente statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

Titolo III

Assemblea

Art. 12

Convocazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 13

Modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata secondo le modalità e termini di legge e regolamentari mediante avviso da pubblicarsi su "MF-Milano Finanza" o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

I soci che rappresentano il 5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia -Mercato Alternativo del

Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "re-verse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia -Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.

Art. 14

Diritto di intervento e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto a un voto.

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La società è tenuta ad effettuare la medesima

richiesta su istanza dei soci che rappresentino la metà della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati del Consiglio di Amministrazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci richiedenti nella misura della metà fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società, sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia. La società deve comunicare al mercato con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, sia su richiesta della società, sia su richiesta dei soci, rendendo note a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico.

Art. 15

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Art. 16

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società sono validamente costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 17

Deliberazioni assembleari

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione della Società

Art. 18

Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) cod. civ.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente o dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste devono contenere 1 (uno) candidato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Hanno diritto di presentare le liste, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata.

Tali liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati dovranno essere presentate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per i numeri interi progressivi da uno al numero degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine della stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli Amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo

stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi previsti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del Socio;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

Art. 20

Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) cod. civ.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica con-vocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 21

Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione su AIM Italia è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2364, comma primo, n.5 del codice civile, oltre che nei casi previsti per legge, nei seguenti casi:

- i) acquisizione di partecipazioni e beni che configurino un "reverse take over" ai sensi dei regolamenti AIM;
- ii) acquisizione o dismissione di partecipazioni e beni che configurino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei regolamenti AIM;
- iii) richiesta di revoca dall'AIM. In tal caso la delibera deve essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea, e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, non possono formare oggetto di delega:

- 1 le decisioni concernenti le linee di sviluppo e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, i budget pluriennali;
- 2 la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- 3 le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'aziende;
- 4 la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- 5 la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;
- 6 l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- 7 le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della società e del gruppo.

L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo -per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche -effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'art. 2391 del Codice Civile, in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è

stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal precedente Art. 19, salvo quanto previsto dall'articolo 19, ultimo comma.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura in via continuativa l'idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.

Art. 22

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, anche all'Estero, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per tele-conferenza o per videoconferenza, a condizione che:

-sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;

-sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Art. 23

Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente -se nominato ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o di questi ultimi, dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e

provvede

affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori informazioni adeguate. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Art. 24

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25

Rappresentanza della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a questi attribuiti. Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Art. 26

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei con-trolli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 27

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile secondo i termini di legge.

Titolo VI

Esercizio sociale -Utili

Art. 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29

Utili

Gli utili netti sono così destinati:

-5% (cinque per cento) a riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

-il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Titolo VII

Clausole finali

Art. 30

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e i compensi.

Art. 31

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.